

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 482-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica  
nella seduta del 13 dicembre 1972*

*modificato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati  
nella seduta del 22 febbraio 1973 (V. Stampato n. 1362)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

**di concerto col Ministro delle Finanze**

(Valsecchi)

**e col Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 marzo 1973*

Aumento dello stanziamento per spese di ufficio dei tribunali  
e delle preture di cui all'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio  
1962, n. 922, e all'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Lo stanziamento annuo di lire 350 milioni,  
stabilito dall'articolo 16, n. 3, della legge  
16 luglio 1962, n. 922, e dall'articolo 1 della  
legge 15 maggio 1967, n. 355, per le spese di

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ufficio dei tribunali e delle preture, è stabilito per l'anno finanziario 1972, in lire 550 milioni e in lire 700 milioni per l'anno finanziario 1973.

La maggiore assegnazione di lire 200 milioni relativa all'anno 1972 sarà destinata al ripianamento delle eccedenze di spese verificatesi presso i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le preture dall'anno 1969 al 1971.

Art. 2.

Al maggior onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede, quanto a lire 100 milioni, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, e quanto a lire 100 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al corrispondente capitolo per l'anno 1972.

All'onere di lire 350 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

L'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, modificato dall'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355, è abrogato.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede, quanto a lire 100 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e, quanto a lire 100 milioni, a carico del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*